

CONVENZIONE PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA IN CARDIOLOGIA

TRA

L'Azienda U.S.L. di Bologna (di seguito AUSL di Bologna), con sede legale in Bologna, Via Castiglione n. 29, Codice fiscale e P.IVA e 02406911202, nella persona del Direttore del Servizio Unico Metropolitan Amministrazione del Personale, Dott.ssa Mariapaola Gualdrini, in forza di delega di cui alla deliberazione n. 255 del 26/08/2015

E

l'Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino (di seguito Istituto per la Sicurezza Sociale), con sede legale in via Scialoja n. 20 – Borgo Maggiore – Repubblica di San Marino, nella persona del Legale Rappresentante e Direttore Generale, Dott. Andrea Gualtieri (art. 11 L. n. 165/2004), in esecuzione della delibera del Congresso di Stato n. 60 del 29/12/16

- visto l'art. 2 del Memorandum d'intesa siglato in data 9 maggio 2012 tra il Ministero della Salute e la Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino;
- visto l'art. 4 "Collaborazione in campo sanitario e socio-sanitario" dell'Accordo di collaborazione tra la Regione Emilia-Romagna e la Repubblica di San Marino sottoscritto in data 10 giugno 2013;
- atteso che l'Istituto per la Sicurezza Sociale ha manifestato l'esigenza di potersi avvalere di prestazioni di consulenza in Cardiologia ad opera di professionisti dell'AUSL di Bologna;
- atteso che l'AUSL di Bologna ha convenuto sulla possibilità di far fronte alla suddetta richiesta dell'Istituto;
- richiamato l'art. 58, commi 2° e 3°, del C.C.N.L. per la Dirigenza medica e veterinaria sottoscritto l'8 giugno 2000;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1. - Oggetto della convenzione. L'AUSL di Bologna si impegna a garantire all'Istituto per la Sicurezza Sociale prestazioni di consulenza in Cardiologia, a mezzo di personale medico dipendente a rapporto esclusivo dell'U.O. Cardiologia OM, diretta dal Dott. Giuseppe Di Pasquale, in possesso di specifica professionalità ed esperienza.

Art. 2. - Sede e locali. Le prestazioni di cui all'art. 1 saranno svolte presso le strutture dell'Istituto per la Sicurezza Sociale che, pertanto, si impegna a fornire ai consulenti locali idonei e attrezzature necessarie per l'espletamento delle loro attività.

Art. 3. - Modalità di espletamento. Le consulenze oggetto della presente convenzione saranno svolte al di fuori dell'orario di lavoro e, comunque, compatibilmente con le esigenze del servizio di appartenenza dei consulenti.

Le consulenze oggetto della presente convenzione saranno effettuate mediante due accessi settimanali, con un impegno complessivo massimo di 20 ore/settimana nel periodo dal 01/01/2019 al 31/03/2019 e di 15 ore/settimana nel periodo dal 01/04/2019 al 31/12/2019.

Gli accessi e le ore di attività svolte dai consulenti saranno rilevati dall'Istituto per la Sicurezza Sociale con metodo di rilevazione oggettiva, validati e trasmessi con cadenza mensile all'AUSL di Bologna – Servizio Unico Metropolitan Amministrazione del Personale per gli adempimenti successivi di verifica e di addebito.

Art. 4. - Compensi e rimborsi. Per l'attività oggetto della presente convenzione l'Istituto per la Sicurezza Sociale si impegna a corrispondere all'AUSL di Bologna un compenso orario di euro 120,00 maggiorato di un'aliquota pari all'11,95% che sarà introitata dall'AUSL di Bologna in analogia alle indicazioni fornite dalla Regione Emilia-Romagna per l'attività libero professionale intramuraria.

Le ritenute fiscali previste dalla legislazione vigente nella Repubblica di San Marino sui suddetti compensi resteranno a carico dell'Istituto per la Sicurezza Sociale.

L'Istituto per la Sicurezza Sociale si impegna, altresì, a corrispondere all'AUSL di Bologna il rimborso delle spese di viaggio sostenute dai consulenti (1/5 del costo corrente della benzina e il pedaggio autostradale), nonché le spese di foresteria: queste ultime solo in caso di effettuazione delle prestazioni di consulenza in due giornate lavorative consecutive.

Art. 5. - Modalità di pagamento. I compensi di cui all'art. 4 sono a carico dell'Istituto per la Sicurezza Sociale che provvederà al versamento, citando sempre il numero della fattura di riferimento, con le modalità e nei termini indicati nella fattura emessa a cura dell'AUSL di Bologna.

Art. 6 – Assicurazione. La copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi relativa ai professionisti dell'AUSL di Bologna è a carico dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, quale beneficiario delle prestazioni di consulenza oggetto della presente convenzione.

I dirigenti medici dell'AUSL di Bologna nell'espletamento dell'attività di consulenza al di fuori dell'orario di lavoro non sono assicurati all'INAIL, come risulta dalla circolare Prot. 790/PG del 07.06.99 della Direzione Centrale Rischi del medesimo Istituto: di conseguenza, non risultano coperti dalla "polizza Inail" gli infortuni e le malattie professionali ricollegabili a tale attività.

I consulenti che, in attuazione della presente convenzione, utilizzino il proprio mezzo di trasporto "a fini di economicità", sono consapevoli che l'AUSL di Bologna è sollevata da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta, connessa o conseguente all'uso del suddetto mezzo.

Art. 7 - Validità. La presente convenzione decorre dal 01/01/2019 al 31/12/2019: l'eventuale rinnovo dovrà essere chiesto preventivamente per iscritto.

E' fatta salva la possibilità di recesso anticipato da parte di ciascun contraente, con preavviso di almeno 30 giorni, da notificarsi per iscritto mediante raccomandata A/R.

Art. 8 – Riservatezza dei dati. Le Parti si impegnano alla rigorosa osservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Art. 9 - Foro competente. Per ogni eventuale controversia relativa alla interpretazione o esecuzione della presente convenzione si individua quale Foro competente il Tribunale di San Marino.

Art. 10 – Imposta di bollo e registrazione. Il presente accordo, redatto in duplice esemplare, è soggetto all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 D.P.R. n. 642/1972 – Tariffa Parte I, con oneri a carico di ciascun Ente per il rispettivo esemplare.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 131/1986 Tariffa - parte II: le spese di registrazione sono a carico esclusivo della parte che la richiede.

Letto, approvato e sottoscritto.

Istituto per la Sicurezza Sociale

Repubblica di San Marino

Dott. Andrea Gualtieri



AZIENDA U.S.L. di Bologna

Il Direttore del Servizio Unico Metropolitano

Amministrazione del Personale

Dott.ssa Mariapola Gualdrini

